

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-DIDATTICA A FAVORE DI NON VEDENTI O AUDIOLESI

PARTE I^: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E SPECIFICHE TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- art. 1. Finalità, oggetto e destinatari del servizio
- art. 2. Soggetti ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento
- art. 3. Prestazioni socio-didattiche integrative
- art. 4. Metodologia – progettazione degli interventi
- art. 5. Organizzazione del servizio
- art. 6. Forme e strumenti di verifica del servizio
- art. 7. Figure professionali previste
- art. 8. Qualifica del personale del soggetto aggiudicatario
- art. 9. Sostituzioni del personale del soggetto aggiudicatario
- art. 10. Valutazione annuale del servizio prestato
- art. 11. Materiale didattico e sussidi speciali

PARTE II^ : CRITERI DI ESECUZIONE

- art. 12. Durata e volume della prestazione
- art. 13. Trattamento dei lavoratori
- art. 14. Garanzie e responsabilità
- art. 15. Rispetto normativa sulla privacy, sulla sicurezza e sull’assunzione dei disabili
- art. 16. Corrispettivi
- art. 17. Revisione periodica del prezzo
- art. 18. Adeguamento del corrispettivo
- art. 19. Facoltà di controllo dell’Amministrazione Provinciale
- art. 20. Penali
- art. 21. Sciopero
- art. 22. Divieto di cessione dell’appalto e di subappalto
- art. 23. Risoluzione del contratto
- art. 24. Cauzione provvisoria e definitiva
- art. 25. Recapito e referenti del soggetto aggiudicatario
- art. 26. Spese contrattuali
- art. 27. Norme generali e di rinvio

PARTE III^: GARA ED AGGIUDICAZIONE

- art. 28. Pre-requisiti per la presentazione dell’ offerta: dimensione economico-finanziaria del soggetto aggiudicatario ed esperienza consolidata
- art. 29. Procedura di gara e di aggiudicazione
- art. 30. Modalità di scelta del contraente

PARTE I^A: OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E SPECIFICHE TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 FINALITA', OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. La Provincia di Verona, in attuazione della Legge regionale 11 settembre 2000, n. 19, art. 131 e seguenti, attua, nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire l'integrazione sociale ed il diritto allo studio dei portatori di handicap sensoriale non vedenti o audiolesi (di seguito portatori di handicap sensoriale), il Servizio di attività socio-didattica integrativa.
2. Il servizio è affidato mediante procedura aperta, in applicazione degli articoli 20 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, trattandosi di servizio sociale, rientrante nell'allegato IIB al medesimo decreto legislativo, categoria 25, n. di riferimento CPC 93, numero di riferimento CPV 85311200-4, voce Servizi di assistenza sociale per disabili.
3. Il Servizio è rivolto ai portatori di handicap sensoriale che frequentano le scuole di ogni ordine e grado (comprese scuole materne ed enti di formazione professionale) della provincia di Verona, con esclusione dell'Università e sino al conseguimento di una qualifica professionale.
4. Le finalità del Servizio sono così individuate:
 - a) supportare il ruolo di sostegno sociale e didattico proprio della scuola e delle famiglie dei portatori di handicap sensoriale tramite l'assegnazione di operatori Lettori/Ripetitori (lettori per non vedenti; ripetitori per audiolesi);
 - b) favorire i processi di integrazione sociale e scolastica dei portatori di handicap sensoriale in collaborazione con gli organismi territoriali;
 - c) garantire l'intervento fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico/formativo dell'Utente con conseguimento di una qualifica in grado di favorire l'inserimento sociale e lavorativo del portatore di handicap sensoriale.

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO

1. La Provincia, alla quale fa capo l'onere delle prestazioni di attività socio-didattica integrativa, affida l'espletamento del Servizio secondo la disciplina normativa indicata nel precedente articolo, a soggetti del cosiddetto "terzo settore", individuati dall'articolo 2 del Dpcm 30 marzo 2001 come segue:
 - a. organizzazioni di volontariato;
 - b. associazioni ed enti di promozione sociale;
 - c. organismi di cooperazione;
 - d. cooperative sociali;
 - e. fondazioni;
 - f. enti di patronato;
 - g. imprese sociali;
 - h. altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.
2. Nell'elencazione di cui sopra è da intendersi siano ricomprese le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus)¹.

¹ Si dà atto che la partecipazione di questi soggetti, pur privi di scopo di lucro, è ammissibile, in attuazione di quanto dispone la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sezione III, 29 novembre 2007, n. C-119/06, la quale ha stabilito che: 1. l'assenza del fine di lucro non impedisce alle organizzazioni di volontariato di partecipare alle gare per l'affidamento di contratti pubblici; 2. tali enti possono anche esercitare attività economiche, ai fini del Trattato Ue; 3. la circostanza che detti enti possono presentare nelle gare d'appalto

3. E' ammessa la possibilità per i soggetti di cui sopra di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo.

ART. 3 PRESTAZIONI SOCIO-DIDATTICHE INTEGRATIVE

1. Le prestazioni oggetto dell'affidamento sono finalizzate a garantire l'assistenza per l'espletamento delle funzioni socio-didattiche integrative degli alunni portatori di handicap sensoriale nell'età pre-scolare e scolare tramite l'assegnazione di operatori Lettori/Ripetitori.
2. **Gli interventi socio - didattici affidati dalla Provincia devono essere svolti mediante progetti di intervento individuali, attuati con attività prevalentemente extrascolastiche e domiciliari, cioè presso il domicilio del portatore di handicap sensoriale o strutture di sostegno esistenti sul territorio.** Tali attività sono definite in base alle necessità del portatore di handicap sensoriale e raccordate alle attività programmate dagli insegnanti, a sostegno dell'inserimento scolastico.
3. I progetti individuali possono prevedere anche, **per casi particolari**, lo svolgimento di tali attività presso la scuola frequentata dal portatore di handicap sensoriale, se finalizzate ad una maggiore integrazione dello stesso e previa presentazione di un Progetto Educativo Individualizzato redatto e presentato dalla scuola interessata, se l'Utente è già scolarizzato, o in stretto raccordo con la scuola in caso di Utente che si approci per la prima volta alla scuola.
4. **I progetti di intervento individuali debbono prevedere attività extrascolastiche per non meno del 70% delle ore assegnate. I casi di cui al precedente comma 3 debbono essere comunicati alla Provincia, per una specifica approvazione e, comunque, lo svolgimento di attività presso la scuola non può determinare un incremento dell'orario assegnato. Non necessitano di approvazioni le ore impiegate dai lettori/ripetitori presso le scuole, dedicate alle attività di coordinamento scolastico come specificato nei commi 8 e 9 e 10 del presente articolo.**
5. **Lo svolgimento delle attività presso le scuole non può, in ogni caso, superare al 30% dell'ammontare orario concesso a ciascun soggetto.**
6. **La ripartizione di ore prevista ai precedenti commi 4 e 5, non vige per i minori frequentanti le scuole materne per i quali su richiesta della famiglia, confermata dalla scuola, potrà essere stabilita la presenza in orario scolastico dell'operatore fino al 100% delle ore assegnate;**
7. **La ripartizione di ore prevista ai precedenti commi 4 e 5 non vige altresì per gli alunni frequentanti la scuola primaria con orario a tempo cosiddetto "pieno" corrispondenti a 40 ore settimanali, per i quali su richiesta della famiglia, confermata dalla scuola potrà essere stabilita la presenza in orario scolastico dell'operatore fino al 100% delle ore assegnate;**
8. Le ore di servizio attribuite a ciascun operatore sono comprensive del tempo obbligatoriamente da dedicare al contatto ed al coordinamento con gli organismi e i docenti della scuola frequentata, in ragione di 2 ore massime mensili per alunno, nonché ulteriori max 2 ore finalizzate a consentire all'operatore il coordinamento con

pubbliche prezzi notevolmente inferiori a quelli degli offerenti maggiormente rispondenti ai canoni dell'impresa organizzata a fine di lucro, non ne determina l'esclusione dagli appalti pubblici.

La possibilità di riservare appalti a soggetti del non profit risulta confermata dalla precedente procedura di affidamento, sulla quale la Ue non ha formulato obiezioni, nonché dalla sentenza (riferita ad una riserva a sole cooperative sociali) del Tar Basilicata 29 novembre 2003, n. 1022.

le strutture sanitarie di riferimento purchè tale richiesta provenga dalla scuola frequentata dell'alunno.

9. Il servizio si espleta nel corso dell'anno scolastico. **Nei casi in cui i disabili sensoriali debbano sostenere esami per il conseguimento del titolo di studio o per recuperare debiti formativi accumulati nel corso dell'anno scolastico, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, – soggetto aggiudicatario metterà a disposizione dell'utente il Lettore/Ripetitore ai fini della preparazione agli esami medesimi, sempre a valere sul plafond annuo complessivo di ore di servizio, determinato dal presente capitolato e dal contratto.**
10. Le prestazioni sono articolate in attività di lettura e ripetizione con il portatore di handicap sensoriale, tramite personale adeguato e secondo il progetto socio-didattico per lui elaborato.
11. La stesura di massima dei progetti individuali è effettuata sulla base del materiale acquisito e messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario – ai sensi dell'art. 11 del presente capitolato – nonché considerando le eventuali ed effettive dotazioni strumentali e strutturali delle scuole dove i servizi hanno luogo, nonché, eventualmente, tenendo conto della valutazione se espressa dalla commissione di Valutazione UVMD presente presso le Aziende ULSS
12. Per tutte le attività da svolgersi al di fuori del domicilio e/o dei plessi scolastici il soggetto aggiudicatario provvederà previa autorizzazione scritta dei genitori.
13. Il soggetto aggiudicatario provvede ad assegnare a ciascun allievo il Lettore/Ripetitore, comunicandone il nominativo agli Utenti ed ai loro genitori ed ai dirigenti scolastici.

ART. 4 METODOLOGIA – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il soggetto aggiudicatario riceve direttamente dagli Utenti interessati le richieste di assistenza per l'assegnazione di Lettore/Ripetitore, corredate della necessaria documentazione fornita dalle strutture e dagli operatori socio-sanitari competenti (Servizi Sociali dei Comuni, delle Aziende ULSS e dell'Azienda ospedaliera), nonché dagli operatori scolastici, e dalla scuola frequentata in caso di alunni già secolarizzati.
2. Per l'anno scolastico 2008-2009 le domande saranno consegnate al soggetto aggiudicatario dall'aggiudicatario precedente o dalla Provincia stessa.
3. Sulla base delle domande pervenute, il soggetto aggiudicatario provvede a formulare un'ipotesi di progetto d'intervento individualizzato per ciascun Utente, dopo un periodo di osservazione di durata complessiva non superiore a 4 settimane, in relazione alle domande di interventi presentate e dopo avere analizzato tutta la documentazione socio/sanitaria acquisita, nonché gli interventi di sostegno già in essere, per lo stesso caso, da altre agenzie educative (scuola, comune, Azienda ULSS).
4. Nell'assegnazione non deve in alcun modo essere prevista la compresenza con l'insegnante di sostegno, se non per alcune ore annue di programmazione, programmazione e nell'ambito delle ore descritte al comma 8 dell'articolo 3. Fa eccezione al divieto di compresenza quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3.
5. Il soggetto aggiudicatario, garantirà per ciascun Utente, in via prioritaria, continuità all'intervento effettuato negli anni precedenti dalla Provincia, ivi compreso, per quanto possibile, il mantenimento del personale Lettore/Ripetitore assegnato negli anni scolastici precedenti.
6. I progetti individuali di intervento, redatti in forma scritta e sintetica devono essere formulati tenendo conto dei seguenti fattori condizionanti presupposti:

- a) fattori personali dell'utente: età anagrafica, età pedagogica, grado di scolarizzazione raggiunto;
 - b) fattori legati al deficit dal pdv sanitario che possano determinare la necessità di integrare l'assistenza socio-didattica integrativa rispetto ai percorsi riabilitativi, inserendosi nella realtà offerta dalle condizioni familiari (se stabili);
 - c) fattori legati a supporti integrativi esterni eccezionalmente disponibili quali le dotazioni in risorse umane (Operatori Socio Sanitari, servizio trasporti) o risorse tecniche (programmi software, ausili speciali come barra braille in sperimentazione...);
7. I progetti individuali di intervento stilati in équipe dal soggetto aggiudicatario, che determinano le ore da assegnare per il servizio lettore-ripetitore devono riferirsi al seguente modello:
- a) identificazione del bisogno in seguito ad osservazione.
 - b) identificazione dell'obiettivo ultimo individuabile nell'anno scolastico in corso (macro-obiettivo);
 - c) discriminazione della successione di interventi con identificazione delle priorità (micro-obiettivi);
 - d) esplicitazione dei metodi di valutazione applicati dall'operatore per verificare il progresso del suo progetto educativo sull'utente".
8. La determinazione delle ore di servizio sarà effettuata tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale presso le Aziende ULSS.
9. **Il totale delle ore settimanali previste per la realizzazione dei progetti individuali non dovrà superare il monte ore massimo disponibile, quantificato in 15 ore settimanali. Tale monte ore potrà essere assegnato solo ai casi definiti "gravi" dall'équipe di cui al successivo comma 8. Gli altri casi andranno graduati come "medio" e "lieve". I casi valutati come "medio" non potranno ricevere un numero di ore superiore ai 2/3 del monte ore massimo per il "grave" (max. 10); i casi valutati come "lieve" non potranno ricevere un numero di ore superiore al 60% del massimo di ore per il "medio" (max. 6).**
10. Il servizio riguarda anche soggetti adulti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, finchè non abbiano conseguito una qualifica professionale, ai sensi dell'art. 131 della Legge Regionale del Veneto 11/2001.
11. Il soggetto aggiudicatario dovrà informare gli Utenti/Genitori preventivamente sulle proposte progettuali individuali e, per la parte di competenza, confrontarsi con gli operatori e i Dirigenti Scolastici, il Servizio Sociale del Comune e con gli Operatori Socio-Sanitari dell'Azienda ULSS competente.
- 12. Rimane fermo che il progetto individuale elaborato - soggetto aggiudicatario non si sostituisce al Pei e ad altri progetti educativi sanitari, ma al contrario è a questi accessorio e di completamento; scopo del servizio, infatti, è l'integrazione -dei soggetti affetti da handicap sensoriali nelle scuole, a partire, dunque, da progetti didattici ed educativi formulati dalle scuole stesse.**
- 13. In ogni caso, il numero delle ore di lettura/ripetizione che il soggetto aggiudicatario assegna agli utenti deve essere contenuto nei limiti della spesa annuale massima prevista dal presente capitolato.**
14. Una volta elaborato il piano complessivo degli interventi per Utente, il soggetto aggiudicatario lo comunica alla Provincia **per la verifica della congruità dei costi derivanti con la remunerazione prevista annualmente dal contratto.**
15. In alcun modo, senza preventiva autorizzazione della Provincia, il soggetto aggiudicatario può attivare un piano complessivo degli interventi che preveda costi

superiori al massimo annuo, previsto dal presente capitolato e dal contratto. Di conseguenza, nessun incremento di ore dei piani individuali oppure ammissione di nuovi casi, che comporti sfioramento del limite, può essere ammesso, in mancanza del provvedimento della Provincia e dell' adeguamento alle previsioni contrattuali.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto aggiudicatario, poiché agisce, nei fatti, come concessionario del servizio, provvede ad organizzare autonomamente il servizio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto di servizio.
2. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a determinare:
 - a. data di inizio e fine del servizio;
 - b. numero di Utenti e quantificazione del monte ore destinato ad ognuno di loro. La quantificazione oraria ha carattere provvisorio sino al completamento del periodo di osservazione ed alla stesura del progetto individuale;
 - c. definizione del rapporto Lettore/Ripetitore – Utenti e conseguente numero di Lettori/Ripetitori messi a disposizione;
 - d. organizzazione oraria del personale;
 - e. periodicità degli incontri di programmazione, coordinamento, verifica e aggiornamento;
 - f. con specifico riferimento alla formazione del personale, il soggetto aggiudicatario si obbliga a far partecipare i propri dipendenti ai corsi di aggiornamento promossi dalla Provincia, anche in collaborazione con altri enti. Il soggetto aggiudicatario farà partecipare il contingente di dipendenti necessario rispetto al numero di possibili frequentatori dei corsi promossi dalla Provincia, assicurando in ogni caso che laddove il personale avviato ad un corso non possa espletare attività lavorative programmate, esse siano coperte da adeguate supplenze, secondo modalità organizzative stabilite dal medesimo soggetto aggiudicatario. La Provincia farà, comunque, in modo che i corsi siano organizzati prevalentemente la mattina o nelle giornate di sabato;
 - g. ai fini della promozione dei corsi di aggiornamento, la Provincia indicherà al soggetto –aggiudicatario i soggetti pubblici, specializzati nella materia oggetto del presente capitolato, quali, tra gli altri, il Centro audiofonologico regionale, operante presso la Provincia di Venezia, o l'Università, a seguito del perfezionamento di apposite convenzioni che la Provincia di Verona intende stipulare con detti soggetti;
 - h. il soggetto aggiudicatario deve dimostrare ogni anno di aver fatto partecipare tutti i propri dipendenti o collaboratori a non meno di 20 ore di aggiornamento, mediante apposita documentazione contabile; i costi per le attività di aggiornamento sono ricompresi nel prezzo complessivo che la Provincia paga al soggetto -aggiudicatario;
 - i. oltre ai corsi di aggiornamento professionale, la Provincia di Verona, attraverso specifica convenzione stipulata con l'Università, promuoverà anche un Master, per il riconoscimento della qualifica professionale di lettore/ripetitore. Il soggetto -aggiudicatario si obbliga garantire la partecipazione di un contingente di proprio personale che verrà successivamente definito; assicurando in ogni caso che laddove il personale avviato ad un corso non possa espletare attività lavorative **programmate**, esse siano coperte da adeguate supplenze, secondo modalità organizzative stabilite dal medesimo soggetto aggiudicatario. La Provincia farà, comunque, in modo

che i corsi siano organizzati prevalentemente la mattina o nelle giornate di sabato;

- j. per i corsi di aggiornamento professionale promossi dalla Provincia con soggetti pubblici, il soggetto -aggiudicatario non dovrà sostenere costi, se non quelli di carattere organizzativo, consistenti nella garanzia dell'espletamento delle ore di servizio mediante eventuali supplenze; **si chiarisce che non verranno liquidate dalla Provincia di Verona le ore di formazione ed aggiornamento; nessuna spesa sarà a carico dei lettori/ripetitori;**
 - k. per il Master, poiché determina l'acquisizione di un titolo professionale, l'Università potrà prevedere una compartecipazione finanziaria a carico del lettore/ripetitore.
3. Gli utenti interessati, pertanto, provvederanno ad inoltrare direttamente al soggetto aggiudicatario le richieste di assegnazione di Lettori/Ripetitori. Qualora le richieste venissero inviate alla Provincia, quest'ultima le trasmetterà immediatamente al soggetto aggiudicatario, per gli adempimenti di sua competenza.
 4. Rimane salva la possibilità, per il soggetto aggiudicatario, di apportare modifiche ai progetti individuali di intervento, derivanti da eventuali riduzioni o ampliamenti dell'attività a favore di uno o più Utenti ipoacusici o ipovedenti, nonché a fronte di nuove richieste che si dovessero verificare nel corso della durata dell'anno scolastico.
 5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, le variazioni debbono essere apportate in modo che non si ecceda l'importo massimo presunto del compenso annuo.

ART. 6 FORME E STRUMENTI DI VERIFICA DEL SERVIZIO

1. La Provincia provvede alla valutazione periodica del servizio prestato. Il soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire, a tale scopo, la più ampia collaborazione, permettendo alla Provincia ogni forma di accesso agli atti di qualsiasi natura connessi alla gestione, ivi compresi analisi sullo stato clinico degli Utenti, cedolini paga, fatture ed altra documentazione, risultando non opponibile alla Provincia alcuna restrizione derivante dalla legge sulla privacy, in quanto la Provincia permane titolare del servizio affidato a terzi.
2. Il soggetto aggiudicatario a tal fine deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) Riunioni:
 1. Tutti i Lettori/Ripetitori impegnati nel servizio partecipano periodicamente, al di fuori dell'orario di attività con gli Utenti, alla verifica periodica del programma con l'Assistente Sociale del soggetto aggiudicatario;
 2. Il Pedagogo e/o l'Assistente Sociale del soggetto aggiudicatario, inoltre, partecipa alle riunioni del tavolo di confronto operativo fra operatori provinciali, dirigenti scolastici, operatori dell'Aziende UULLSS e dell'Azienda ospedaliera di Verona in materia di handicap sensoriale e svantaggio socio-culturale;
 3. Il pedagogo e/o l'Assistente Sociale inoltre, garantisce il mantenimento di collegamenti costanti con gli Utenti/Genitori, dando la propria disponibilità per incontri sui casi specifici con i Lettori/Ripetitori assegnati, con l'Utente o la famiglia dello stesso e con gli operatori socio-sanitari e scolastici referenti.
 - b) Documenti di verifica:
 1. Con periodicità trimestrale, ed in forma straordinaria ogniqualvolta dovesse presentarsi la necessità, il soggetto aggiudicatario trasmette alla

Provincia le relazioni di verifica dell'intervento inerente i casi seguiti, effettuando una valutazione del lavoro svolto e degli obiettivi didattici raggiunti, verificando e motivando l'opportunità di una eventuale riprogettazione e di una ridefinizione degli obiettivi e delle priorità d'intervento.

2. Contestualmente alle relazioni sui casi e con le stesse scadenze – si veda a tal fine il punto successivo - il soggetto aggiudicatario presenta una sintetica scheda di analisi sull'andamento complessivo della gestione del servizio, affrontando gli aspetti tecnici, organizzativi ed amministrativi al fine di evidenziare punti di forza e di debolezza del servizio.
3. Al termine dell'anno scolastico, come corollario delle valutazioni finali degli interventi individualizzati posti in essere, il soggetto aggiudicatario predispone una sintetica relazione contenente le proposte di intervento per l'anno scolastico successivo riferite ai singoli casi seguiti, nonché l'inventario aggiornato del materiale didattico e sussidi speciali utilizzati nel corso dell'anno scolastico.

3. Trasmissione della documentazione.

Il soggetto aggiudicatario trasmette all'U.O. Servizi Sociali della Provincia:

Entro metà novembre: ovvero dopo il periodo di osservazione:

1. copia dei progetti d'intervento individualizzati per i casi segnalati, ivi compreso gli interventi di sostegno posti in essere, per lo stesso caso, da altre agenzie educative (scuola, comune, Azienda ULSS);
2. il piano di lavoro settimanale definitivo di ciascun Lettore/Ripetitore;

Entro metà febbraio:

3. le relazioni di verifica sui nuovi casi di metà anno;
4. la sintetica scheda di commento sull'andamento complessivo della gestione del servizio;

Entro luglio:

5. le relazioni finali di verifica sui casi seguiti;
6. la sintetica scheda di commento sull'andamento complessivo della gestione del servizio;
7. la bozza di riprogettazione degli interventi individuali per l'anno scolastico successivo;
8. l'inventario aggiornato del materiale didattico e sussidi speciali utilizzati nel corso dell'anno scolastico;
9. l'analisi finale degli introiti e dei costi, ai fini dell'eventuale reinvestimento di possibili avanzi economici.

4. Al termine di ogni mese di servizio, il soggetto aggiudicatario provvede a trasmettere il prospetto delle ore mensili prestate da ogni Lettore/Ripetitore, nonché da eventuali sostituti, controfirmate dal personale coinvolto.
5. Il soggetto aggiudicatario provvede a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali variazioni ai documenti sopra indicati.
6. La Provincia di Verona, attraverso specifiche convenzioni o altre modalità di raccordo pubblico-privato, nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, costituirà un **Gruppo di coordinamento**, aperto alla partecipazione delle associazioni rappresentative delle disabilità sensoriali, nonché ad altri soggetti pubblici e privati che la Provincia di Verona ritenesse indispensabili per la costruzione di una rete di rapporti, tra gli attori del territorio. Il soggetto aggiudicatario accetta incondizionatamente di sottoporre il proprio servizio anche alle verifiche dei soggetti convenzionati con la Provincia di Verona. Il

Gruppo di coordinamento (o altra denominazione) svolgerà compiti anche collaborativi, di supporto alla Provincia ed allo stesso soggetto gestore, nella gestione dei rapporti con le scuole e le Ulss, per garantire la migliore integrazione dei servizi, nell'interesse dell'inserimento sociale degli utenti del servizio.

ART. 7 FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE

1. **Responsabile Provinciale.** Il soggetto aggiudicatario eroga le prestazioni socio-assistenziali del presente capitolato, conformemente alle direttive ed al controllo del Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali della Provincia di Verona.

Il Responsabile Provinciale svolge un ruolo di controllo sulla attività socio-didattica integrativa a favore degli alunni non vedenti o audiolesi svolta dal soggetto aggiudicatario ed effettuerà periodiche verifiche sull'effettiva rispondenza del servizio alle prestazioni richieste dal contratto.

Il Responsabile Provinciale:

- a. mantiene collegamenti costanti con i referenti del soggetto aggiudicatario, per la gestione dei casi e la segnalazione di qualunque problema connesso alla gestione del servizio stesso;
 - b. stabilisce, a seconda dei casi, la opportunità di presenziare agli incontri con gli Utenti/genitori, definiti dallo Psicologo e/o dall'Assistente Sociale del soggetto aggiudicatario.
2. **Responsabile** del soggetto aggiudicatario: l'aggiudicatario individua un proprio referente che svolga le funzioni di coordinamento interno, curando gli aspetti organizzativi-amministrativi del servizio in concessione, e che funga da referente unico nei rapporti con la Provincia.

E' responsabile della trasmissione periodica e puntuale alla Provincia:

- a. dei documenti indicati all'articolo 6, comma 2, lettera b), del presente capitolato;
 - b. di un prospetto sintetico del numero di casi seguiti e dell'intervento prestato (tipologia dell'intervento ed ore di presa in carico), nonché delle sue successive variazioni (all'inizio dell'anno e tutte le volte che si verificano variazioni);
 - c. della regolare e puntuale circolazione delle informazioni e degli avvisi – convocazioni a riunioni, richieste di intervento, corrispondenza - fra gli operatori del soggetto aggiudicatario e la Provincia di Verona;
 - d. della gestione delle supplenze del personale Lettore/Ripetitore;
 - e. dell'elenco anagrafico completo degli utenti del servizio;
 - f. dell'elenco anagrafico completo degli operatori impiegati.
3. **Lettori/Ripetitori** del soggetto aggiudicatario: attuano il progetto individuale, integrandosi con le figure professionali già operanti sul caso, intervenendo nel contesto sociale-domiciliare del disabile sensoriale e, qualora il progetto individuale lo preveda, anche in ambito scolastico.

I Lettori/Ripetitori, dopo un periodo di osservazione, attuano il progetto individuale, predisposto dal soggetto aggiudicatario.

Nello specifico i Lettori/Ripetitori dovranno:

- a. favorire l'integrazione sociale e didattica dei disabili sensoriali assegnati;
- b. favorire l'acquisizione del metodo di studio, la mobilità e l'orientamento nello spazio, la conoscenza dell'ambiente socio-culturale;
- c. avviare i disabili sensoriali all'uso di strumenti tiftotecnici e informatici;

- d. predisporre il materiale didattico scelto dall'insegnante di sostegno nell'ambito del P.E.I. e progettare i metodi e le tecniche più idonee per l'acquisizione dei contenuti culturali delle singole discipline;
 - e. collaborare con la scuola per la predisposizione del materiale e offrire consulenza alla scuola stessa nell'uso degli strumenti didattici specifici;
 - f. collaborare con l'Utente/genitori per l'integrazione scolastica e sociale;
 - g. provvedono inoltre alla stesura delle relazioni di verifica dei progetti individuali.
 - h. partecipano alle riunioni, ove richiesto, con il Pedagogista e/o l'Assistente Sociale del soggetto aggiudicatario, secondo quanto descritto all'art. 5 del presente capitolato;
 - i. partecipano alle attività di formazione e aggiornamento professionale organizzate dal soggetto aggiudicatario;
4. **Assistente Sociale Coordinatore** del soggetto aggiudicatario: garantisce le prestazioni di servizio sociale professionale con i singoli casi, nonché con i servizi socio-sanitari e scolastici del territorio, fatte salve le specifiche competenze istituzionali.
- L'Assistente Sociale dovrà garantire:
- a. il coordinamento delle informazioni e degli interventi inerenti i singoli casi, in carico ai Servizi Sociali della Provincia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e scolastici competenti per territorio: nello specifico, dovrà incontrare i referenti scolastici dell'Utente in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, delle risultanze del primo quadrimestre e al termine dell'anno scolastico per il monitoraggio finale;
 - b. favorirà la collaborazione fra Lettori/Ripetitori del soggetto aggiudicatario, Utenti/genitori, operatori comunali, scolastici, operatori socio-sanitari delle Aziende UULLSS e Azienda ospedaliera
 - c. la partecipazione alle riunioni di cui all'art. 6 del presente capitolato;
 - d. la propria disponibilità per incontri sui casi specifici con gli Utenti/genitori e gli operatori referenti sul caso per una consulenza sociale;
 - e. in prossimità della conclusione dell'intervento di attività didattica integrativa di ogni singolo Utente, invia al Servizio Orientamento del Settore Politiche Attive per il Lavoro della Provincia, la scheda degli Utenti che possono essere presi in carico per l'avvio di un progetto di accompagnamento al lavoro.
5. **Pedagogista** (o titoli equipollenti) con competenze sulla disabilità sensoriale del soggetto aggiudicatario: garantisce le prestazioni professionali con i singoli casi, nonché con i servizi socio-sanitari e scolastici del territorio, fatte salve le specifiche competenze istituzionali.
- a. Il pedagogista dovrà garantire:
 - b. La stesura del progetto individuale, servendosi delle informazioni acquisite dal periodo di osservazione e dall'Assistente Sociale;
 - c. la stesura dei progetti individuali di cui all'articolo 3 e seguenti del presente capitolato, redatta in collaborazione con l'assistente sociale;
 - d. Il supporto ai Lettori/Ripetitori nella attuazione del progetto individuale, nella valutazione del bisogno e delle sue priorità, nonché nelle sue verifiche periodiche;
 - e. la partecipazione alle riunioni di cui all'articolo 6 del presente capitolato;
 - f. la propria disponibilità per incontri sui casi specifici con gli Utenti/genitori e gli operatori referenti sul caso per una consulenza psico/pedagogica, promuovendo altresì la consulenza di personale specialistico laddove se ne valuti la necessità;
 - g. Organizza le attività di formazione e aggiornamento professionale del personale Lettore/Ripetitore concordate con la Provincia.

6. **Medico foniatra e medico oculista** del soggetto aggiudicatario: il soggetto aggiudicatario è tenuto ad avvalersi della collaborazione professionale, regolamentata nella propria piena autonomia contrattuale, di un medico foniatra ed un medico oculista, i quali, sulla base dei referti diagnostici riguardanti la disabilità degli Utenti, provvederanno a stabilire in quale “fascia di bisogno” ricada ciascun singolo caso, ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno da parte del soggetto aggiudicatario stesso: tale assegnazione dovrà tener conto della disabilità del soggetto e dovrà riportare le modalità di assistenza domiciliare/scolastica con quanto garantito dalle strutture pubbliche socio/sanitarie. Dovrà fornire altresì formazione/consulenza operativa al personale Lettore/Ripetitore, alle famiglie coinvolte, al personale scolastico, in funzione dell’handicap specifico. Tale obbligazione non sarà più da adempiere quando la Ulss 22, in base ad accordi convenzionali con la Provincia di Verona, metterà a disposizione del soggetto aggiudicatario un medico foniatra ed un medico oculista, i quali, sulla base dei referti diagnostici riguardanti la disabilità degli Utenti, provvederanno a stabilire in quale “fascia di bisogno” ricada ciascun singolo caso, ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno da parte del soggetto aggiudicatario stesso: tale assegnazione dovrà tener conto della disabilità del soggetto e dovrà riportare le modalità di assistenza domiciliare/scolastica con quanto garantito dalle strutture pubbliche socio/sanitarie. Detti medici, dovranno fornire altresì formazione/consulenza operativa al personale Lettore/Ripetitore, alle famiglie coinvolte, al personale scolastico, in funzione dell’handicap specifico.
7. **Consulenza di personale specialistico** del soggetto aggiudicatario (neuropsichiatri infantili, fisiatristi, logopedisti, ed altre figure professionali). Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, a proprio carico o avvalendosi della collaborazione del personale delle Aziende UULLSS, la consulenza di suddetto personale, qualora la particolarità della situazione lo richieda, al fine di contribuire alla formulazione del progetto individuale di intervento con le figure previste dai precedenti commi.

ART. 8 QUALIFICA DEL PERSONALE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

1. **Il personale Lettore/Ripetitore impiegato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o attestati di frequenza a corsi specifici per l’insegnamento a non vedenti o audiolesi:**
 - a) **specializzazione in linguaggio braille;**
 - b) **specializzazione nella comunicazione e Linguaggio dei Segni o logopedista o audioprotesista/audiometrista.**
2. Per entrambe le figure va considerata la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento per Lettori/ Ripetitori promossi dalla Provincia.
3. Sarà cura del soggetto aggiudicatario considerare come titolo preferenziale l’esperienza consolidata documentabile nel campo del sostegno allo studio ai portatori di handicap sensoriale.
4. L’Assistente sociale dovrà essere in possesso del titolo di studio conseguito ai sensi della normativa vigente, essere iscritto all'albo professionale, qualora richiesto dalla normativa vigente, nonché avere un’esperienza documentata in materia.
5. Il personale impiegato deve rispondere ai requisiti di idoneità psico-attitudinali in relazione alla tipologia del servizio da svolgere. E' da considerarsi indispensabile la capacità degli operatori di lavorare in équipe, sia per i momenti di supervisione e coordinamento, che per la partecipazione a incontri con docenti ed a gruppi di lavoro con altri specialisti.
6. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire alla Provincia, prima dell’inizio del servizio, nonché a richiesta della Provincia, l’elenco degli operatori (figure

professionali, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.) di cui intende avvalersi, depositando contestualmente i curriculum di ciascuno. Il livello di professionalità desumibile dai curriculum prodotti in sede di gara deve essere garantito anche successivamente.

7. Il soggetto aggiudicatario si obbliga a garantire la continuità didattico-assistenziale mediante adeguate forme di contenimento del turn-over degli operatori nel rispetto delle esigenze dell'Utente.

ART. 9 SOSTITUZIONI DEL PERSONALE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

1. Il soggetto aggiudicatario deve garantire le sostituzioni dei propri operatori Lettori/Ripetitori per assenze superiori a giorni 6.
2. In tal caso il soggetto aggiudicatario si obbliga a garantire la sostituzione, anche mediante supplenza provvisoria, entro le 48 ore dalla comunicazione dell'assenza.
3. Il soggetto aggiudicatario può avvalersi di forme di gestione del personale da adibire al servizio di natura flessibile, quali part-time, contratti a termine, collaborazioni a progetto.

ART. 10 VALUTAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO PRESTATO

1. Alla fine dell'anno scolastico, la Provincia effettua, anche avvalendosi di soggetti esterni pubblici o privati, valutazioni e/o monitoraggi del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario, per l'eventuale revisione del servizio.
2. Il giudizio viene formulato dalla Provincia di Verona sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - a) Puntualità nella trasmissione dei documenti di verifica del servizio indicati all'articolo 6 del presente capitolato, nell'invio dell'elenco degli operatori impiegati - ai sensi dell'articolo 8 - nonché nelle comunicazioni di cui agli articoli 11 e 25.
 - b) Tempestività delle sostituzioni, entro i termini di cui all'articolo precedente;
 - c) Prestazioni garantite da parte dell'Assistente Sociale del soggetto aggiudicatario;
 - d) Capacità dimostrata nell'attivazione del raccordo con i referenti provinciali per il servizio in oggetto, nonché con eventuali professionisti per la gestione di casi specifici;
 - e) Rispetto del programma presentato in sede di gara;
 - f) Flessibilità nella conduzione del servizio, in relazione ai bisogni degli Utenti ed alle esigenze del servizio stesso;
 - g) Valutazione dei progetti individuali di intervento (e successive relazioni di verifica) in riferimento alla loro stesura in conformità all'art. 4 del presente capitolato ed alla loro efficacia.
3. Il giudizio viene comunicato al soggetto aggiudicatario entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 3, voci 5.,6.,7.,8.,9.

ART. 11 MATERIALE DIDATTICO E SUSSIDI SPECIALI

1. Sono a carico del soggetto aggiudicatario le spese per l'acquisto dei materiali di uso corrente necessari al corretto svolgimento dei servizi assistenziali/educativi richiesti, al fine garantire l'inserimento scolastico e l'integrazione sociale dei disabili sensoriali (materiale ludico-didattico, materiale tiflotecnico e informatico, sussidi tecnici e didattici

speciali compresa la traduzione testi dal nero al braille, gli ingrandimenti per gli ipovedenti e registrazione su audio cassette).

2. La Provincia di Verona, sulla base di eventuali future convenzioni da stipulare con il Centro audiofonologico regionale operante a Venezia, metterà in contatto detto Centro col soggetto aggiudicatario, allo scopo di agevolare l'acquisizione dei materiali indicati prima, eventualmente prodotti dal Centro medesimo.
3. Sono, inoltre, a carico del soggetto aggiudicatario le spese per acquisti di programmi e ausili informatici, quali strumenti e materiale didattico, tecnologico e multimediale in grado di aiutare gli alunni con disabilità sensoriale ad apprendere tecniche per l'autonomia personale, la comunicazione, la conoscenza della realtà oggettuale, la lettura e la scrittura, per permettere loro di affrontare la vita e la scuola alla pari con gli altri coetanei.
4. Gli ausili per i quali è contemplato l'intervento sono quelli compresi nel catalogo messo a disposizione dall'UIC attraverso la distribuzione del Centro Nazionale Tiflotecnico (visionabile sul sito associativo dell'Unione Italiana Ciechi) e comunque non previsti dal nomenclatore tariffario del Servizio Sanitario Nazionale, di cui agli articoli 26 e 57 della Legge 833/1978 e ai sensi del Decreto Ministeriale 27 agosto 1999 n. 332.
5. A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico, il soggetto aggiudicatario comunica alla Provincia l'elenco dei beni che intende acquistare, in relazione alle prestazioni individuali che garantirà agli Utenti.
6. E' responsabilità del soggetto aggiudicatario acquisire tutto il materiale necessario, nell'ambito del piano economico dei conti e del compenso del servizio che garantisce il pareggio finanziario.
7. Al termine della durata dell'affidamento il materiale didattico e ausili speciali rimangono di proprietà della Provincia.

PARTE II^ : CRITERI DI ESECUZIONE

ART. 12 DURATA E VOLUME DELLA PRESTAZIONE

1. La durata dell'affidamento decorre dall'anno scolastico 2008/2009 e vige per 3 anni scolastici, comprendendo gli anni 2009/2010 e 2010/2011 con riferimento ad ogni utente assistito e ad ogni livello di scolarità. In particolare, l'affidamento avrà la decorrenza iniziale dell'1.9.2008, anche nelle more della stipulazione del contratto, e terminerà alla data del 31.7.2011.
2. Ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b), del d.lgs 163/2006, è prevista la ripetizione del presente servizio già affidato - soggetto aggiudicatario del contratto iniziale; il presente capitolato rappresenta il progetto di base richiesto dalla norma citata prima; la possibilità del ricorso al riaffidamento per un ulteriore triennio del presente servizio è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, orientativamente entro il mese di giugno dell'anno 2011.
3. La prestazione massima richiesta è misurata in complessive 53.000 (cinquantatremila) ore annue, calcolate in base al criterio specificato all'articolo 4, commi 7, 9, 13 e 14, del presente capitolato.
4. La prestazione contrattuale annua a carico del soggetto aggiudicatario, consiste nell'applicare il costo orario unitario, derivante dal ribasso sulla base di gara di cui al successivo comma 6, moltiplicata per il plafond delle ore annue assegnate agli utenti, a seguito della formalizzazione dei progetti di sussidio individualizzati.
5. L'ammontare delle ore, così come determinato annualmente in base al precedente comma, può variare in relazione all'effettivo numero dei casi gestiti, sia in riduzione sia in

aumento, comunque nel rispetto del plafond di spesa derivante dalla moltiplicazione del costo orario offerto, per il numero di ore massimo di cui al comma 3.

6. Il costo posto a base dell'offerta è di € **22,05 (ventidue/05)** per ogni ora di prestazione, comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale, al netto di Iva. Si dà atto che la base di computo per il costo orario risulta di euro 18,70, superiore alla tabella del costo orario di un impiegato di sesto livello, nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo delle cooperative sociali di cui al Ccnl 26 maggio 2004, come specificato dal Decreto del Ministero del lavoro 1 giugno 2005, pubblicato nella G.U. N. 151 del 1° luglio 2005.

7. Ai fini dell'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs 163/2006, in merito ai costi per la sicurezza, si rileva un basso tenore di rischio dell'attività prevista, tale da non richiedere misure particolari, trattandosi di attività che viene svolta prevalentemente in affiancamento dell'utente presso la sua abitazione e, in parte, presso gli istituti scolastici, che assicurano il rispetto del proprio sistema generale di sicurezza.

A tale scopo si specifica che, ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2006, n. 3, il servizio oggetto del presente capitolato non richiede la preventiva predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, trattandosi di servizio per cui non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici).

Si specifica, tuttavia, che per il 30% delle ore previste, i dipendenti - soggetto aggiudicatario prestano la propria attività all'interno delle scuole del territorio provinciale. A tale scopo, il soggetto -aggiudicatario si obbliga a coordinarsi con dette scuole, per assicurare la corretta applicazione del documento di valutazione del rischio adottato da ciascuna istituzione scolastica. La Provincia di Verona fornirà agli istituti superiori operanti presso edifici nella sua disponibilità gli strumenti per il coordinamento necessario con l'attività dell'affidatario.

La Provincia di Verona, pertanto, non ha redatto il DUVRI.

8. Nello specifico:

- a. Una quota non superiore al 2% del budget orario complessivo sarà destinata alla programmazione, coordinamento e verifica del servizio;
- b. Una quota annua non inferiore al valore del 2,5% del budget orario complessivo annuo dovrà essere destinata all'acquisto di materiale didattico e sussidi speciali di cui all'articolo 11 del presente capitolato.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare il contratto collettivo di Settore più idoneo alla garanzia dei diritti del personale impiegato nell'espletamento del servizio e, contestualmente, al rispetto del plafond finanziario annuo di remunerazione del servizio medesimo.
2. I Lettori/Ripetitori dovranno essere inquadrati nel rispetto della contrattazione nazionale collettiva adottata dal soggetto aggiudicatario, nella categoria di Assistente/Educatore professionale/Tutor e nella qualifica e profilo professionale che comporti lo svolgimento di funzioni mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di handicap sensoriale.
3. Il soggetto aggiudicatario si obbliga a garantire:

- a. gestione regolare dei rapporti col personale adibito al servizio, nel rispetto della normativa generale e dei contratti collettivi del Settore, in regime di subordinazione o in regime di collaborazione;
- b. il rispetto per i propri dipendenti e, se di cooperative, anche per i soci lavoratori, dei livelli retributivi e delle altre clausole previste dai contratti collettivi nazionali di categoria e dagli accordi locali integrativi degli stessi – in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio oggetto dell'appalto – nonché delle norme relative alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed igiene sul lavoro;
- c. l'aggiornamento e formazione professionale dei propri operatori in materia di didattica, l'uso degli strumenti e consulenza specialistica (tiflopedagogica, psicolinguistica, psicologica e/o di altre figure professionali).

ART. 14 GARANZIE E RESPONSABILITA'

1. Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli Utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
2. Essa pertanto dovrà stipulare polizza assicurativa per danni e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli Utenti, a terzi, ai loro beni o alla struttura (fabbricati ed attrezzature) durante l'espletamento del servizio esonerando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo per un massimale di euro 1.000.000,00.

ART. 15 RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY, SULLA SICUREZZA E SULL'ASSUNZIONE DEI DISABILI

1. Il soggetto aggiudicatario si obbliga a garantire lo svolgimento del servizio:
 - a. nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 19/04/1994 n. 626. A tal fine si impegna a comunicare all'ente locale il nominativo del responsabile della sicurezza;
 - b. nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 196/2003 (Tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni. Il soggetto aggiudicatario e gli operatori garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio. Il soggetto aggiudicatario inoltre comunica alla Provincia il nominativo del responsabile della privacy;
 - c. nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 68/1999 avente per oggetto il collocamento dei disabili.

ART. 16 CORRISPETTIVI – CONTRATTO IN FORMA APERTA

1. A fronte dell'attività svolta, secondo le modalità di cui al presente atto, la Provincia, per tutta la durata dell'appalto, corrisponde al soggetto aggiudicatario per ogni ora di prestazione la quota oraria risultante dagli atti di gara.
2. Non essendo note le specifiche quantità di ore da assegnare per ciascun progetto individuale e considerando che ogni progetto individuale può subire modifiche annuali,

sicché si può fare riferimento esclusivamente al fabbisogno stimato annuale, **il contratto è stipulato in forma aperta.**

3. Trattandosi, dunque, di “contratto aperto” vengono fissati la durata complessiva, come da precedente articolo 12, ed il tetto massimo di spesa annuale, che viene stabilito moltiplicando per 53.000 ore il costo orario offerto dal soggetto aggiudicatario. Il contratto fissa quindi l’arco temporale di durata, il tetto di spesa, i prezzi unitari contrattuali, ma non viene esattamente individuata la quantità annua delle ore da utilizzare, che viene determinata per ciascun anno scolastico **entro il 31 ottobre** di ciascun anno comunque entro l’importo massimo annuale presunto.
4. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, non acquisisce il diritto ad utilizzare il massimo possibile di ore disponibili per l’intero importo contrattuale annuale, il quale costituisce il limite massimo di spesa a carico della Provincia.
5. Il soggetto aggiudicatario, invece, assume l'obbligazione di svolgere tutte le prestazioni contrattuali previste dal presente capitolato, dal progetto generale e dall’insieme delle ore attribuire annualmente sulla base dei progetti individuali, nei limiti del tetto di spesa, entro i termini fissati dal presente capitolato e dal contratto.
6. In ogni caso, il contratto è stipulato “a misura”: pertanto, il prezzo contrattuale è dato dal costo orario della prestazione, risultante dal ribasso di gara.
7. Il corrispettivo è comprensivo di tutte le voci, servizi, prestazioni, ausili, materiali didattici, spese accessorie, ecc., (comprensive di ogni onere fiscale e previdenziale) necessarie per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato ed a carico del soggetto aggiudicatario. Laddove alcuni ausili siano reperiti direttamente dalla Provincia, in attuazione di eventuali convenzioni con soggetti pubblici, come il Centro audiofonologico regionale operante presso la Provincia di Venezia, eventuali risparmi per gli ausili potranno essere utilizzati per incrementare il plafond orario annuale, previo - atto aggiuntivo, nell’ambito del tetto di spesa.
8. Al termine di ciascun mese, prima dell’invio della fattura il soggetto aggiudicatario trasmette - Provincia di Verona il rendiconto mensile del servizio effettuato cioè il prospetto delle ore mensili prestate da ogni operatore Lettore/Ripetitore, ai sensi dell’articolo 6 del presente capitolato.
9. La somma dovuta al soggetto aggiudicatario è corrisposta dietro presentazione di fatture mensili, che la Provincia provvede a liquidare entro 90 giorni dalla data di ricevimento. Fa fede la data di acquisizione al protocollo Provinciale.
10. Contestualmente alla fattura il soggetto aggiudicatario invia alla Provincia copia dei contributi INPS versati per il personale assicurato.
11. Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali penali applicate al soggetto aggiudicatario e quant'altro dalla stessa dovuto.
12. Il corrispettivo è unicamente finalizzato alla copertura dei costi, rimanendo esclusa ogni remunerazione a titolo di profitto di impresa. Eventuali avanzi di gestione, rilevati in base ai controlli sui conti economici presentati dal soggetto aggiudicatario, pertanto, dovranno essere reinvestiti obbligatoriamente il successivo anno gestionale per migliorare la qualità del servizio prestato.
13. Rimane, comunque, ferma la possibilità di apportare variazioni entro il quinto dell’importo annuale presunto del contratto, ai sensi dell’articolo 11² del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’articolo 1661³ del codice civile.

² Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

14. In caso di ritardi nei pagamenti, non imputabili al soggetto aggiudicatario, la Provincia di Verona riconoscerà allo stesso gli interessi automatici di mora al saggio complessivo del 4%, come consentito dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 17 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

1. Il prezzo del successivo contratto è soggetto a revisione periodica, ai sensi dell'art. 115, comma 1, del d.lgs 163/2006. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in relazione ai costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, oggetto di sua specifica pubblicazione basata sui dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.
2. Qualora si rilevi che il prezzo del contratto sia superiore o inferiore al prezzo di riferimento rilevabile ai sensi del citato articolo 115, verrà adeguato ai prezzi di riferimento.
3. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.
4. Fino a quando non verranno pubblicati i prezzi di riferimento del servizio oggetto del presente contratto, o qualora non siano rilevabili i prezzi di riferimento, si applicherà quale percentuale di aumento l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall' ISTAT dell'anno precedente.
5. La revisione periodica del prezzo non opererà se l'aumento sarà pari o inferiore al 0,25%.

ART. 18 ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo orario si intende imm modificabile per tutta la durata del contratto, salva l'applicazione delle disposizioni del precedente articolo 17.

ART. 19 FACOLTA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

1. Alla Provincia sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e controllo in riferimento:
 - a) all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
 - b) al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto;
 - c) all'effettivo orario di lavoro del personale;
 - d) al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente del soggetto aggiudicatario. -la Provincia di Verona potrà richiedere al soggetto aggiudicatario, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro matricola, DM 10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

³ Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.

2. E' altresì facoltà della Provincia di Verona chiedere ogni documento ed effettuare le opportune ispezioni per la verifica degli impegni sopra indicati e della regolarità dello svolgimento del servizio.
3. Qualora la Provincia di Verona riscontrasse omissione o difetto nell'adempimento degli obblighi previsti si provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A. R. indirizzata al Presidente del soggetto aggiudicatario.
4. Il soggetto aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

ART. 20 PENALI

1. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato il soggetto aggiudicatario sarà soggetta alle seguenti penalità:
 - a) 55 €. per ogni giorno di mancanza di un Lettore/Ripetitore del soggetto aggiudicatario, dopo il termine previsto dall'articolo 9 del presente capitolato per l'effettuazione delle sostituzioni. Nel caso di mancanza di più operatori l'importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti.
 - b) 110 €. per ogni giorno di ritardo superiore ai 30 giorni nella trasmissione dei progetti individuali e/o delle relative verifiche periodiche ex artt. 4, 5 e 6 del presente capitolato. Nel caso di ritardo nella trasmissione di entrambe le tipologie di documenti l'importo della penale è moltiplicato per due.
2. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza alla quale il soggetto aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
3. L'importo sarà trattenuto dalla Provincia di Verona al momento della liquidazione del corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.
4. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Provincia per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 21 SCIOPERO

1. In caso di sciopero del personale dipendente dal soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione Provinciale dovrà essere avvisata di norma nelle 48 ore precedenti; in caso di mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale sarà applicata al soggetto aggiudicatario una penale di euro 160 al giorno.

ART. 22 DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E DI SUBAPPALTO

1. E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto.
2. E' altresì vietato il subappalto, anche parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Provinciale e la perdita della cauzione.

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà della Provincia di Verona risolvere il contratto di appalto unilateralmente e con decorrenza immediata, fatto salvo il diritto del concedente stesso, al risarcimento degli eventuali danni subiti al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a) interruzione del servizio senza giusta causa per più di 5 giorni;

- b) inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
 - c) valutazione complessivamente negativa del servizio prestato e resa dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 del presente capitolato;
 - d) cessione del contratto;
 - e) scioglimento del soggetto aggiudicatario o comunque qualora si verificano sostanziali modifiche nella struttura del medesimo tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale è stato stipulato il contratto;
 - f) affidamento in subappalto totale o parziale del servizio;
 - g) intervenuta inidoneità del soggetto aggiudicatario accertata dagli organi competenti;
 - h) ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del c.c.
 - i) risoluzione del contratto in danno per non corrispondenza della qualifica degli operatori rispetto a quella prevista dal presente capitolato;
 - j) mancata assicurazione del livello di professionalità degli operatori rispetto a quello offerto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, il soggetto aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla Provincia, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati alla Provincia per le spese di eventuale riappalto del servizio e per ogni altra spesa conseguente.

ART. 24 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari all'uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Provincia.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del d.lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La Provincia, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un **termine non superiore a 30 giorni** dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
10. In quanto alla cauzione definitiva, l'affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 5 per cento dell'importo contrattuale. -
11. La garanzia fideiussoria di cui al comma 10, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
12. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
13. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
14. 5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
15. L'importo della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

ART. 25 RECAPITO E REFERENTI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad essere stabilmente funzionante nel comune di Verona (ove ha sede legale la Provincia di Verona) o ivi possedere una sede operativa o dichiarare che s'impegna a stabilirla, in caso di aggiudicazione, non oltre la data di stipulazione del contratto.
2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto:

- a. il suo domicilio ed i relativi recapiti telefonici e di fax, per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi;
 - b. il nominativo del Coordinatore referente del servizio, ai quali rivolgere le richieste di sostituzione degli operatori, nonché tutte le problematiche che dovessero sorgere relativamente al servizio.
3. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare ogni eventuale variazione successiva dei dati indicati ai punti precedenti.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto relativo alla gara in oggetto e sua registrazione.

ART. 27 NORME GENERALI E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rimanda alla vigente legislazione applicabile in materia.

PARTE III^: GARA ED AGGIUDICAZIONE

ART. 28 PRE REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA: DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ED ESPERIENZA CONSOLIDATA

1. La Provincia riterrà valide le offerte presentate da ditte che:
 - a. siano in grado di dimostrare una dimensione economico-finanziaria in funzione del fatturato globale e all'interno di questo un fatturato specifico, per il servizio di integrazione scolastica per portatori di handicap sensoriale, medio relativo all'ultimo quinquennio pari ad almeno 1/3 (un terzo) - $(53.000 \times 22.05 = 1.168.650,00)$ I dati di fatturato sono riferiti agli ultimi cinque anni solari (2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
 - b. abbiano svolto con buon esito identico servizio per almeno tre anni scolastici nell'ultimo quinquennio.
2. In caso di raggruppamenti di impresa, in analogia alla vigente normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento ed indicata obbligatoriamente in sede di presentazione dell'offerta. Resta inteso che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovrà assicurare la qualificazione ossia il possesso dei pre-requisiti di partecipazione correlati alla parte del servizio che svolgerà.
3. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie.
4. Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
5. La prestazione principale è quella riferita ai casi di utenti ipoacusici, considerato il numero di ore mediamente più elevato da dedicare.
6. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. -

7. In rapporto al precedente comma 1, punto 1.b, è necessario che ciascuno dei soggetti raggruppati abbia minimo esperienza di un anno per servizi identici nell'ultimo quinquennio, fermo restando la necessità che complessivamente vengano garantiti minimo tre anni di esperienza.

ART. 29 PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE

1. Per la gara, si osservano le disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del d.lgs 163/2006.
2. La procedura di aggiudicazione dei servizi del presente capitolato sarà impostata in analogia al sistema della procedura aperta, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.
4. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta ritenuta idonea.
5. Le offerte saranno esaminate da apposita Commissione tecnica nominata secondo il vigente regolamento per la disciplina dei contratti .
6. La Provincia di Verona assume obblighi nei confronti del soggetto aggiudicatario soltanto dopo l'intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione. L'aggiudicatario invece resterà vincolato con la sola presentazione dell'offerta. Egli, a richiesta della Provincia dovrà presentarsi per la stipula del contratto d'appalto.
7. Si stabilisce, comunque, che il soggetto aggiudicatario attivi il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto, con riserva di perfezionare il negozio giuridico.

ART. 30 CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. Il giudizio della Commissione sarà articolato sulla base dei criteri di valutazione delle offerte . I punteggi saranno assegnati in base ai seguenti criteri:
 - a. Offerta tecnica- profilo del proponente max. -30 punti, secondo l'articolazione indicata nel disciplinare di gara;
 - b. Offerta economica max. -70 punti, con ribasso percentuale sull'importo orario dell'attività del Lettore/Ripetitore.

Il soggetto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e di aver compreso tutti gli articoli del presente capitolato e di impegnarsi pertanto all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto conformemente ad essi.

_____, li _____

Firma per accettazione

Il soggetto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e di aver compreso in particolare le clausole degli articoli 6, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 e di impegnarsi pertanto all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto conformemente ad essi. Nel caso pertanto di mancata esplicita

indicazione nelle proprie offerte di condizioni richieste dal presente capitolato, esse si intendono comunque accettate e garantite.

Offerte contenenti riserve e condizioni, o comunque clausole vessatorie, ai sensi dell'art. 1341 del c. c., che contrastino con quanto disposto dal presente capitolato saranno considerate non ammissibili alla valutazione.

Firma per accettazione
